



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

1) dr. Piero Francesco De Pietro	Presidente rel.
2) dr. Flora Scelza	Consigliere
3) dr. Anselmo Del Fiacco	Giudice ausiliario

All'udienza del 14.10.2019 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 605 r.g.a.c per l'anno 2016

Tra

Micillo Giovanni rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Pignataro presso cui ele.te
dom.to in Torre Annunziata via Parini 87

E

Inps rapp.to e difeso dall'avv. Erminio Capasso presso cui el,te dom.to in Napoli
alla via Alcide De Gasperi 55 Appellato

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 17 marzo 2016, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 7064 del 22.9.2015 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua richiesta di riliquidazione della pensione in godimento ex art. 3 comma 4 bis della legge 223 del 1991 perché era decaduto dall'azione giudiziaria nonché per aver avuto la riliquidazione sulla base della retribuzione percepita nell'anno solare 1996.

A sostegno dell'appello esponeva che la decadenza non si era affatto verificata perché il Giudice l'aveva applicata retroattivamente e ciò era stato valutato come incostituzionale dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 69/2014. Infatti la domanda di pensione era stata inoltrata prima dell'entrata in vigore della legge sulla decadenza del 2011. E comunque nel 2012, successivamente all'entrata in vigore della predetta legge sulla decadenza, l'appellante aveva proposto domanda amministrativa per ottenere la riliquidazione e nel 2014 aveva presentato domanda giudiziaria nel rispetto del termine triennale.

Nel merito la domanda era altresì fondata perché il Giudice aveva posto a base della sua decisione non l'art. 3 comma 4 bis della legge 223 del 1991 ma l'art. 8 della legge 155 del 1981 sulla retribuzione da prendere come riferimento.

Si costituiva l'Inps ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della domanda.

Motivi della decisione



L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Invero il ragionamento del Giudice di primo grado sulla decadenza è corretto e condiviso dalla Corte.

L'art. 38 comma 1 lettera d) del d.l. 6.6.2011 conv. In legge 111/11 stabilisce un termine triennale di decadenza anche nelle ipotesi di pagamento parziale di prestazioni pensionistiche e di pagamento degli accessori del credito.

Ora la Corte Costituzionale ha stabilito che la normativa non può essere retroattiva con la sentenza prima indicata e la ipotesi di decadenza quindi deve essere applicata a far data dall'entrata in vigore della legge avvenuta il 6.7.2011 anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 252 disp att. cc.

Da questa data l'appellante avrebbe dovuto iniziare l'azione giudiziaria entro tre anni. La domanda amministrativa del 2012 non ha nessun rilievo giuridico perché la norma che aveva modificato l'art. 47 del dpr 30 aprile 1970 n. 639 non richiedeva la domanda amministrativa di riliquidazione dei trattamenti pensionistici pagati in parte. Infatti la norma prevede che il termine decorra dalla data di riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. Ora il riconoscimento era avvenuto prima della legge del 2011 e quindi per evitare ogni applicazione retroattiva, il Giudice di primo grado aveva fatto iniziare il termine dall'entrata in vigore della legge.

Di conseguenza i tre anni per l'esercizio dell'azione giudiziaria erano scaduti il 6.7.2014. Il ricorso in primo grado è stato depositato in data 26.11.2014 e quindi fuori dai termini di legge.

Le spese si compensano data la novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- Rigetta l'appello;
- Compensa le spese del presente giudizio;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Napoli 14.10.2019

Il Presidente est.

